



COMUNE DI TIRIOLO

Provincia di Catanzaro

Piazza Italia 4 - C.a.p. 88056

<http://www.comune.tiriolo.cz.it/>

Tel.0961/990836 - Fax 0961/990928

Partita iva 00297960791

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA N. 42/2022

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 giugno 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTO che il 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha proclamato lo stato di emergenza per la durata di sei mesi, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione da Coronavirus, successivamente prorogato a tutto il 31/12/2021;

VISTE le successive disposizioni normative volte al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica ha fatto registrare nelle ultime settimane una diffusione elevata dell'infezione nel territorio del Comune di Tiriolo;

CONSTATATO l'aumento di casi di positività Covid-19 in seno alla scuola dell'infanzia di Tiriolo centro;

CONSIDERATO che nella medesima scuola gli alunni delle tre sezioni condividono alcuni spazi comuni, tra cui i servizi igienici, rendendo molto difficile contenere il contagio, stante anche il non uso della mascherina da parte dei piccoli alunni; VALUTATO inoltre che anche il servizio comunale di trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia con lo scuolabus appare esposto alle medesime difficoltà operative;

PRESO ATTO della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

CONSIDERATO che gli accertamenti epidemiologici COVID-19 da parte delle Autorità Sanitarie per la definizione della catena epidemiologica di soggetti collegati con l'utenza scolastica procedono con notevole lentezza;

RAVVISATO che, al fine di arginare e contenere la diffusione del rischio di contagi sul territorio cittadino, occorre disporre, con efficacia immediata, ulteriori misure tese a contenere, contrastare e prevenire il rischio epidemiologico da SARS Cov-2 Covid-19;

RILEVATO che il Sindaco, massima Autorità di sanità locale, ha l'obbligo giuridico di adottare ogni e qualsiasi ulteriore misura di prevenzione anche più drastica rispetto a quelle emanate dalle Autorità statali e/o regionali, al fine di evitare il propagarsi della diffusione epidemiologica in atto e ciò a maggior ragione se le misure in questione sono poste a tutela e a salvaguardia della popolazione scolastica;

TENUTO CONTO che, per come confermato da recente giurisprudenza, il sindaco può emettere ordinanze contingibili e urgenti, nel rispetto di alcune condizioni: agire entro i limiti previsti dalla normativa di riferimento, predeterminare la durata degli effetti dell'ordinanza e motivare in modo puntuale, sulla base dei dati epidemiologici del territorio in un dato momento, la presenza di un sopravvenuto aggravamento del rischio sanitario;

VISTA e richiamata, a tal fine, la legge 31 dicembre 1978 n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

VISTO, in particolare, l'art. 32 della prefata legge n. 833/1978, rubricato "Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria", il quale al comma 2° prevede come il sindaco, nell'ambito del territorio di specifica attribuzione, può emettere ordinanza di carattere contingibile ed urgente, in materia di igiene e salute pubblica;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di contingibilità ed urgenza a tutela della sanità pubblica, di cui all'articolo 32 comma 3 della legge 833/1978;

SENTITO il parere della Pediatra di Libera scelta;

RITENUTO dover provvedere in merito;

VISTO l'art.50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 che prevede che in caso di emergenze sanitarie o e/o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

LA CHIUSURA della scuola dell'infanzia di Tiriolo centro da martedì 1° febbraio fino a venerdì 11 febbraio 2022.

INFORMA

Che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Regione Calabria nel termine di 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla stessa data notifica.

DISPONE

L'affissione della presente all'Albo Pretorio del Comune di Tiriolo e trasmessa, per notizia e per i provvedimenti di competenza:

all'Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura) di Catanzaro;
all'Istituto Comprensivo di Tiriolo "G. Guzzo";
al Comando di Polizia Municipale di Tiriolo;
alla locale Stazione Carabinieri.

Dalla Residenza Municipale, lì 01 febbraio 2022

IL SINDACO
(Dott. Domenico Stefano Greco)

